


# Camera dei deputati



Trattamento economico dei deputati  
in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo



Servizio per le Competenze dei parlamentari

31 MARZO 2011

## INDICE

	Pag.
Indennità parlamentare . . . . .	3
Diaria di soggiorno . . . . .	6
Spese di viaggio e di trasporto . . . . .	8
Spese di segreteria e di rappresentanza . . . . .	10
Il rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati . . . . .	13
Assegno di fine mandato . . . . .	18
Assistenza sanitaria . . . . .	20
Assegno vitalizio . . . . .	22
Raffronto sintetico:	
Indennità parlamentare . . . . .	27
Diaria di soggiorno . . . . .	27
Spese di viaggio e di trasporto . . . . .	28
Spese di segreteria e di rappresentanza . . . . .	28
Collaboratori dei deputati . . . . .	29
Assegno di fine mandato . . . . .	30
Assistenza sanitaria . . . . .	30
Assegno vitalizio . . . . .	31
Riepilogo complessivo per i deputati in carica . . . . .	32
Riepilogo dell'organizzazione dei lavori . . . . .	33

## *INDENNITÀ PARLAMENTARE*

L'indennità parlamentare è prevista in tutti i parlamenti. In Italia, Francia e Gran Bretagna l'indennità lorda è assoggettata a ritenute previdenziali; in Germania e presso il Parlamento europeo non sono previsti contributi previdenziali a carico del deputato.

### *Italia*

L'indennità parlamentare ammonta a € 11.703,64 lordi, corrispondenti a € 5.486,58 al netto delle seguenti ritenute:

della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51)  
previdenziali (€ 784,14)  
assistenziali (€ 526,66)  
fiscale (€ 3.899,75)

Sono inoltre trattenute le imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. L'indennità è determinata in base alla Legge n. 1261 del 1965 ed è fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione. L'Ufficio di Presidenza nel 2006 ha ridotto del 10% l'importo dell'indennità, come previsto dalla Legge n. 266 del 2005; a tale importo, inoltre, dal 2007 non si applica l'adeguamento retributivo previsto per il trattamento economico dei magistrati.

### *Francia*

L'indennità (€ 7.100,15 lordi, di cui: € 5.514,68 di indennità di base, € 165,44 di indennità di residenza e € 1.420,03 di indennità di funzione) è parametrata allo stipendio dei funzionari amministrativi di più alto livello ed aumenta, quindi, automaticamente in occasione di ogni incremento delle retribuzioni di tali funzionari. L'indennità di base e l'indennità di residenza (pari a € 5.680,12) sono soggette alla tassazione ordinaria dei redditi da lavoro. L'indennità parlamentare netta percepita dai deputati francesi è pari a € 5.677,51, al netto dei contributi previdenziali.



Di recente, è stato introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei deputati alle sedute delle Commissioni, al fine di operare trattenute sull'indennità ai deputati che superino un certo numero di assenze. In particolare, è prevista una penalizzazione delle assenze non giustificate nella giornata del mercoledì in Commissione, nella sessione ordinaria, pari al 25% dell'indennità di funzione, (ca. € 355). Qualora il deputato durante una sessione partecipi a meno dei due terzi delle votazioni, la ritenuta è pari a un terzo dell'indennità suddetta per un periodo uguale a quello della sessione. La ritenuta è raddoppiata in caso di presenza a meno della metà delle votazioni.

### *Germania*

I deputati del Bundestag ricevono un'indennità parlamentare mensile di € 7.668 lordi. L'importo netto varia in base all'imposta sul reddito; non sono, invece, previste ritenute previdenziali.

La legge sullo status giuridico dei deputati del 1977 ha individuato come parametro orientativo per l'ammontare dell'indennità parlamentare la retribuzione percepita da titolari di cariche le cui responsabilità siano assimilabili a quelle di un deputato. In particolare, i deputati sono stati considerati assimilabili ai giudici non Presidenti di una Corte suprema federale, che, nell'espletamento del proprio mandato, sono indipendenti come i parlamentari e sono soggetti unicamente alla legge. La Corte costituzionale federale ha altresì sottolineato che sull'entità delle prestazioni finanziarie erogate deve decidere direttamente il Parlamento e che l'indennità di deputato non deve essere agganciata alla retribuzione dei pubblici dipendenti. Il Bundestag delibera l'importo delle indennità in seduta plenaria, con una procedura trasparente che consente al popolo un efficace controllo sui suoi rappresentanti. La decisione è adottata sulla base di una raccomandazione del Presidente del Bundestag.

### *Gran Bretagna*

I deputati britannici ricevono un'indennità parlamentare mensile pari a € 6.350 lordi. Tale importo è considerato reddito da lavoro autonomo; l'importo netto varia a seconda del reddito complessivo. I deputati versano un contributo previdenziale del 5,9%, 7,9% o 11,9%, a scelta.

### *Parlamento europeo*

L'indennità (€ 7.956,87 lordi; € 6.200,72 al netto dell'imposta comunitaria e di un contributo per l'assicurazione antinfortunistica, salva applicazione delle imposte nazionali) è fissata al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. I deputati non versano contributi previdenziali.

## *DIARIA DI SOGGIORNO*

Una forma di rimborso spese per il soggiorno nella città sede del Parlamento è presente in quasi tutti i parlamenti. In Italia e in Germania è prevista una trattenuta su tale indennità in caso di assenza dalle sedute dell'Assemblea. In Francia, invece, come già detto, la trattenuta viene effettuata sull'indennità di funzione in caso di assenza alle sedute delle Commissioni. Il Parlamento europeo prevede, invece, un'indennità di soggiorno giornaliera per ogni giorno di presenza. L'Assemblea Nazionale concede agevolazioni per l'acquisto di un'abitazione o per il pernottamento a Parigi. In Gran Bretagna l'indennità di soggiorno è corrisposta solamente ai parlamentari che non provengono dalla zona di Londra.

### *Italia*

I deputati ricevono un importo forfetario mensile non imponibile pari a € 4.003,11, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, ridotto, per il triennio 2011/2013, a € 3.503,11.

Da tale somma sono trattenuti € 206,58 per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

### *Francia*

Alcuni parlamentari hanno a disposizione uffici "doppi", presso i quali è possibile pernottare; gli altri deputati, pagando una tariffa agevolata, possono alloggiare presso un residence, convenzionato con l'Assemblea Nazionale.

Per l'acquisto di un'abitazione o di un ufficio, sia a Parigi che nel collegio, è disponibile un prestito di circa € 76.225, rimborsabili in dieci anni al tasso del 2%.

### *Germania*

I deputati ricevono un importo mensile forfetario esente da imposta, aggiornato il 1° gennaio di ogni anno, in base all'aumento del costo della vita, pari a € 3.984,



destinato a coprire le spese da sostenere durante l'esercizio del mandato (spese per l'allestimento ed il mantenimento di uno o più uffici nel collegio elettorale, spese per la seconda abitazione presso la sede del Parlamento, spese per i viaggi relativi al collegio e per la cura del collegio elettorale).

È prevista una trattenuta di € 50, qualora il deputato non risulti iscritto nel registro delle presenze predisposto nei giorni di seduta. La trattenuta aumenta a € 100, qualora si tratti di un giorno di seduta plenaria ed il deputato non sia giustificato. La trattenuta si riduce a € 20, in caso di ricovero in ospedale o di certificato medico. La trattenuta non si applica nel periodo di astensione per maternità o in caso di assistenza ad un bambino malato minore di 14 anni.

### *Gran Bretagna*

A titolo di rimborso per le spese di alloggio, i deputati che non provengono dalla zona di Londra hanno diritto ad un'indennità che, dal settembre 2012, coprirà unicamente le spese di locazione o di pernottamento in albergo, oltre a oneri collegati quali le utenze. Nel 2010/11, i parlamentari possono richiedere un rimborso massimo mensile di € 1.922,25 (€ 23.067 annuali), di cui € 1.680,75 (€ 20.169 annuali) riconducibili al pagamento di locazioni. I parlamentari che preferiscono non affittare un appartamento possono richiedere a titolo di rimborso d'albergo fino a € 150,68 a notte nella zona di Londra o € 121,71 a notte altrove.

### *Parlamento europeo*

Il deputato ha diritto a un'indennità di soggiorno, pari a € 304 per ogni giorno di presenza, quando l'attività ufficiale si svolge nel territorio comunitario.

A tal fine, il deputato firma l'elenco ufficiale di presenza. L'importo è dimezzato qualora il deputato non abbia partecipato alla metà delle votazioni per appello nominale che si svolgono il martedì, il mercoledì e il giovedì di tornata a Strasburgo e il secondo giorno della tornata a Bruxelles.

Il Parlamento versa una somma di € 152 al giorno, a cui si aggiungono le spese di alloggio e di prima colazione, per la partecipazione alle riunioni che hanno luogo al di fuori del territorio comunitario; anche in questo caso il deputato è tenuto a firmare l'elenco ufficiale di presenza.

## *SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO*

Le spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate in tutti i Parlamenti, anche se con modalità diverse. Italia, Francia e Germania riconoscono ai deputati la libera circolazione ferroviaria. In Francia, l'Assemblea Nazionale si fa carico di un certo numero di viaggi aerei tra il collegio e Parigi e di alcuni viaggi aerei fuori collegio; in Germania, per i viaggi effettuati nell'esercizio del mandato, è previsto il rimborso dei voli nazionali e dei vagoni letto, dietro presentazione dei giustificativi di spesa. In Gran Bretagna e presso il Parlamento europeo tutte le spese di viaggio sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione. Mentre l'Italia prevede un rimborso per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e dall'aeroporto di Roma Fiumicino a Montecitorio, in Francia i deputati possono utilizzare le auto di servizio per gli spostamenti dentro Parigi o verso l'aeroporto. Anche in Germania, i deputati possono usufruire delle vetture di servizio per gli spostamenti entro la cinta urbana di Berlino.

### *Italia*

I deputati godono della libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio è previsto un rimborso pari a € 1.107,90 mensili ovvero di € 1.331,70 mensili, a seconda che la distanza sia o meno superiore ai 100 Km (rimborso erogato con cadenza trimestrale di € 3.323,70 - ovvero di € 3.995,10).

### *Francia*

I deputati francesi godono della libera circolazione ferroviaria. L'Assemblea nazionale, inoltre, si fa carico, ogni anno, di 40 viaggi aerei a/r fra il collegio e Parigi e di 6 viaggi a/r fuori collegio. L'Assemblea dispone di un parco macchine di una ventina di auto da utilizzare per gli spostamenti a Parigi o verso gli aeroporti. In caso di necessità cui non riesce a far fronte con tali auto, l'Assemblea utilizza i servizi taxi di Parigi. In tal caso, è previsto un rimborso a piè di lista.



## *Germania*

I deputati del Bundestag godono della libera circolazione ferroviaria; per i viaggi effettuati nell'esercizio del mandato e dietro presentazione dei giustificativi di spesa, possono chiedere il rimborso dei viaggi aerei nazionali e dei vagoni letto. Tutti i deputati possono utilizzare le vetture di servizio entro la cinta urbana di Berlino.

## *Gran Bretagna*

In merito alle spese di viaggio connesse all'esercizio del mandato, sono rimborsate le spese del trasporto pubblico (autobus e metropolitana), i viaggi in treno e quelli in aereo, pullman e traghetto solo per la classe economica. È poi previsto un rimborso forfetario per ogni miglio percorso con mezzi di trasporto propri.

È prevista un'indennità per i viaggi del personale e dei familiari dei parlamentari. In determinate circostanze sono coperte anche le spese di soggiorno: quando si viaggia e si è lontani dalla propria residenza o da Londra per l'espletamento di funzioni parlamentari, sono rimborsabili le spese per i pasti. Inoltre, è prevista la copertura delle spese per i pasti e gli spostamenti in taxi quando le sedute si protraggono, rispettivamente, oltre le 19:30 e le 23:00; sono inoltre rimborsate le spese per la sistemazione in albergo se le sedute si protraggono oltre le 23:00 (parlamentari fuori dalla zona di Londra) o oltre l'1:00 (tutti i parlamentari).

## *Parlamento europeo*

Dietro presentazione di adeguata documentazione e fino alla concorrenza di una tariffa predeterminata, i deputati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere le sedi parlamentari nei giorni di attività. Sono inoltre previste indennità fisse basate su distanza e durata del viaggio. È altresì previsto un rimborso di € 354 mensili (€ 4.243 annuali) per spese di viaggio ed alloggio sostenute in occasione di viaggi al di fuori dello Stato membro di elezione, per motivi diversi dalle riunioni ufficiali.

## *SPESE DI SEGRETERIA E DI RAPPRESENTANZA*

In tutti i parlamenti è prevista una forma di rimborso delle spese sostenute dal parlamentare nello svolgimento del mandato. A fronte del rimborso eletto/elettore riconosciuto ai deputati italiani, i deputati dell'Assemblea nazionale ricevono un importo forfetario mensile a copertura delle spese relative al mandato non direttamente a carico dell'Assemblea o da essa rimborsate. In Germania, invece, il deputato può procedere direttamente all'acquisto del materiale necessario all'allestimento dell'ufficio nella sede del Bundestag, entro un importo massimo predeterminato. In Gran Bretagna è previsto il rimborso delle spese per la gestione di uno o più uffici nel collegio elettorale, nonché di quelle per attrezzature per ufficio, servizi e costi di comunicazione. Un rimborso delle spese generali inerenti lo svolgimento del mandato è concesso anche ai parlamentari europei; su tale rimborso sono applicate le penalizzazioni in caso di assenze alle sedute plenarie.

### *Italia*

Il rimborso mensile forfetario non imponibile, pari € 4.190, destinato a coprire le spese inerenti al rapporto eletto/elettore, è utilizzabile anche per la retribuzione dei collaboratori. Tale importo è erogato tramite il gruppo parlamentare. L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 27 luglio 2010, ha deliberato che, per il triennio 2011-2013, la misura mensile del rimborso eletto-elettore è ridotta di € 500,00. L'importo è quindi attualmente pari a € 3.690.

Per quanto riguarda le spese telefoniche, i deputati ricevono un rimborso forfetario non imponibile di € 258,23 mensili (rimborso erogato con cadenza semestrale di € 1.549,43). Su tale importo sono addebitate le telefonate effettuate dalle linee telefoniche dei palazzi della Camera

Per la dotazione informatica è previsto un rimborso spese di € 2.500 per legislatura.

### *Francia*

Ai deputati è corrisposta un'indennità rappresentativa delle spese di mandato, pari a € 6.412 mensili non imponibili, per tutte le spese relative al mandato non direttamente a carico dell'Assemblea o da essa rimborsate. Tale rimborso viene



accreditato su un apposito conto, diverso da quello sul quale sono accreditate le altre competenze.

Riguardo alle spese telefoniche, non è previsto alcun limite per le telefonate che i deputati dell'Assemblea nazionale effettuano dalle linee delle sedi parlamentari. Inoltre i deputati francesi dispongono di un pacchetto di comunicazione che prevede la disponibilità di 5 linee telefoniche, fisse o mobili, e una connessione internet ovvero 4 linee telefoniche, fisse o mobili, e due connessioni internet, nel limite di un plafond annuale di € 5.000 (€ 8.000 per i deputati eletti nei dipartimenti d'oltremare). Le fatture delle compagnie telefoniche sono pagate direttamente dalla banca; in caso di superamento del limite di plafond la somma viene recuperata a carico del deputato.

### *Germania*

Ogni deputato ha a disposizione un ufficio arredato nei palazzi del Bundestag di 54 metri quadrati, per sé e per i propri collaboratori. Per l'allestimento dell'ufficio presso la sede del Bundestag (materiale d'ufficio, apparecchiature informatiche, telefoni cellulari e contratti con gli operatori di telefonia cellulare e fissa) e per l'utilizzo di sistemi di comunicazione (anche le spese telefoniche sostenute nel collegio elettorale) è previsto un importo annuo massimo di € 12.000 (€ 1.000 al mese); tale importo non viene corrisposto in contanti: il deputato provvede direttamente all'acquisto del materiale necessario all'allestimento dell'ufficio.

In aggiunta, i deputati neoeletti percepiscono € 255,65 nel primo anno di mandato.

### *Gran Bretagna*

I deputati britannici hanno diritto al rimborso delle spese connesse alla gestione di uno o più uffici nei collegi elettorali (cd. indennità CORE: per il 2010/11, è previsto un importo mensile massimo di € 1.232,58 (€ 14.791 annuali) per i parlamentari della London Area e di € 1.030 (€ 12.360 annuali) per gli altri deputati.

È poi previsto un importo mensile pari a € 1.004 (€ 12.048 annuali) a copertura delle spese per attrezzature per ufficio, servizi e costi di comunicazione.



### *Parlamento europeo*

L'indennità mensile di € 4.299 per rimborso spese generali quali, ad esempio, spese di gestione di un ufficio, spese telefoniche e postali, attrezzatura informatica, libri e quotidiani, attività di rappresentanza; essa è dimezzata nel caso dei deputati che, senza una debita motivazione, non partecipino alla metà delle sedute plenarie in un anno parlamentare (da settembre ad agosto).

## *IL RAPPORTO DI LAVORO DEI COLLABORATORI DEI DEPUTATI*

Tutti i parlamenti prevedono la figura del collaboratore del deputato. In Italia non è espressamente contemplato il rimborso delle spese inerenti a tale figura, ma il deputato può utilizzare a tal fine il rimborso eletto/elettore; gli altri parlamenti, invece, stanziavano un importo mensile per la retribuzione dei collaboratori. In Francia il deputato può conferire un apposito mandato di gestione all'amministrazione, affinché questa provveda al pagamento diretto dei suoi collaboratori, oppure può provvedere direttamente alla gestione del fondo. In Germania, in Gran Bretagna e presso il Parlamento europeo il pagamento dei collaboratori è effettuato direttamente dall'amministrazione.

### *Italia*

Il contributo per le spese inerenti al rapporto eletto/elettore è utilizzabile anche per la retribuzione dei collaboratori ed è erogato tramite il gruppo parlamentare.

La Camera dei deputati non instaura un rapporto giuridico diretto con i collaboratori dei deputati. L'unico rapporto riguarda la disciplina dell'accredito presso le sedi della Camera e investe pertanto non tutti i collaboratori, ma solo quelli che i deputati intendono far accedere agli uffici siti presso tali sedi.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 aprile 2009 prevede, infatti, che ciascun deputato possa chiedere il rilascio di un titolo di accesso alle sedi della Camera dei deputati valido per la durata della legislatura, per un numero massimo di due collaboratori, con i quali abbia instaurato, direttamente ovvero attraverso un soggetto terzo, un rapporto di lavoro a titolo oneroso.

Quanto al rapporto giuridico intercorrente tra deputato e collaboratore, le parti – anche in considerazione del particolare rapporto fiduciario e del fatto che le attività svolte dai collaboratori stessi possono in concreto assumere caratteristiche molto diverse tra loro – possono regolare tale rapporto secondo le diverse tipologie contrattuali previste dall'ordinamento, in quanto compatibili (in sintesi: rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione "a progetto", di lavoro autonomo).

### *Francia*

L'Assemblea nazionale mette a disposizione dei deputati € 9.138 mensili per il pagamento delle retribuzioni di non più di cinque collaboratori.



In caso di non utilizzo della totalità della somma, la quota disponibile rimane a disposizione del bilancio dell'Assemblea nazionale o può essere ceduta dal deputato al suo gruppo politico per remunerare gli impiegati del gruppo.

Sono inoltre finanziate, al di fuori dell'importo suddetto, le spese per i contributi previdenziali e fiscali obbligatori (che rappresentano circa la metà della remunerazione salariale lorda), le indennità di fine rapporto e le spese di formazione e di viaggio.

Il principio alla base del sistema è quello del deputato-datore di lavoro: il collaboratore è un dipendente del deputato, non dell'Assemblea nazionale. Questi collaboratori sono legati al deputato-datore di lavoro da un contratto di diritto privato, soggetto alla normativa ordinaria del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Alcuni contratti tipo, le cui clausole sono approvate dai Questori, sono a disposizione dei deputati. In particolare, esse specificano che il dipendente è giuridicamente subordinato al deputato e che la cessazione, per qualunque causa, dal mandato costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto.

Quanto alla gestione dei rapporti di lavoro, il Servizio degli Affari Finanziari dell'Assemblea nazionale è generalmente incaricato di gestire, mediante l'impiego di dieci dipendenti, il fondo per i collaboratori dei deputati che, a tale scopo, firmano un mandato di gestione. In tal caso, il Servizio, sulla base delle indicazioni ricevute dai deputati, provvede all'erogazione delle retribuzioni e al compimento degli adempimenti fiscali e previdenziali esercitando, a tal titolo, solo la funzione di prestatore di servizi. Il Servizio affari finanziari eroga, quindi, su indicazione di ciascun deputato, i compensi dei collaboratori ed espleta per conto dei deputati gli adempimenti amministrativi, come la predisposizione delle buste paga, il pagamento degli stipendi e degli oneri afferenti, la stesura e la trasmissione delle dichiarazioni sociali e fiscali agli enti competenti. Esso esercita, a tale titolo, una mera funzione di erogatore di servizi.

A partire dal 2002 la gestione del fondo per i collaboratori è una semplice facoltà offerta ai deputati. Un piccolo numero di eletti (12 deputati alla data del 18 ottobre 2010) ha optato per gestire direttamente il proprio fondo. In tale ipotesi, i deputati ricevono, l'equivalente di una volta e mezza il fondo di base a copertura degli oneri a carico del datore di lavoro (€ 13.707).

Il Servizio affari finanziari, in caso di mandato di gestione, effettua un controllo sulla regolarità del contratto di lavoro tra il deputato ed il collaboratore ma non



effettua alcun controllo in materia di orario di lavoro, straordinario, assenze, ferie e compiti assegnati dal deputato al collaboratore.

Nel bilancio dell'Assemblea nazionale, la voce relativa alla retribuzione dei collaboratori (ad oggi, circa 2.100) è molto alta e supera anche la voce relativa al pagamento delle indennità ai deputati.

### *Germania*

Ogni deputato può assumere collaboratori a carico dell'amministrazione del Bundestag fino ad un importo massimo determinato sulla base della legge di bilancio, attualmente pari a € 14.712. In aggiunta a tale importo, sono a carico dell'amministrazione le spese per le gratifiche, i contributi previdenziali e assistenziali spettanti al datore di lavoro e le eventuali indennità nei casi prescritti.

Fino al raggiungimento del suddetto importo massimo, non sono previsti limiti numerici né prescrizioni circa l'entità della retribuzione. I fondi residui non utilizzati possono essere riportati all'anno successivo qualora vengano utilizzati per la copertura di impegni di pagamento sorti nell'anno precedente.

È altresì espressamente prescritto che la contabilità relativa alle retribuzioni e alle altre spese sostenute è tenuta dall'amministrazione del Bundestag, senza che ciò costituisca l'instaurazione di un rapporto giuridico di impiego con la stessa.

A tal fine i deputati, che assumono i propri collaboratori sulla base di contratti di diritto privato, devono consegnare agli uffici competenti l'originale del contratto di lavoro, che deve contenere gli elementi minimi del contratto standard elaborato dal Consiglio degli anziani, e debbono rilasciare un'espressa dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono vincoli di parentela naturale o acquisita con i collaboratori.

### *Gran Bretagna*

I deputati hanno diritto ad un rimborso massimo annuale per la retribuzione dei collaboratori pari a 109.548 sterline (circa € 126.982, ovvero € 10.581 mensili), per stipendi e oneri a carico del datore di lavoro, incentivi e lavoro straordinario, indennità di licenziamento e transazioni giudiziali.

Un parlamentare non può assumere al proprio servizio più di una "persona

collegata” (coniuge, parente o socio commerciale), fatti salvi i casi in cui ciò era previsto dagli accordi in essere all’entrata in vigore del regime.

La retribuzione dei collaboratori avviene direttamente da parte dell’IPSA, agenzia indipendente costituita per legge al fine di provvedere a tutte le competenze economiche ed ai rimborsi spese dei deputati. Tale agenzia provvede, quindi alla gestione dei contratti, secondo le indicazioni da parte dei deputati.

### *Parlamento europeo*

Sulla base del nuovo Statuto applicato a decorrere dall’ultima legislatura (luglio 2009), i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali scelti liberamente, per i quali il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute, per un importo mensile massimo complessivo attualmente pari ad € 19.709.

Le norme prevedono altresì il divieto di assunzione di familiari nonché l’indicazione dei casi che potrebbero dare adito a un conflitto di interessi (es.: qualora il deputato faccia parte del consiglio di amministrazione della società che opera come prestatore di servizi).

In particolare, sono previsti due tipi di collaboratori: gli “assistenti parlamentari accreditati” e gli “assistenti locali”.

Gli assistenti accreditati prestano la propria attività lavorativa in una delle sedi dell’istituzione. Essi sono scelti direttamente dai deputati, sotto la cui direzione e autorità prestano il proprio lavoro, sulla base di un rapporto fiduciario. Tuttavia, sono assunti con contratti stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento europeo. In base alle indicazioni fornite dal deputato sono inquadrati per gradi (ne sono previsti 19) cui corrispondono altrettanti stipendi base, da un minimo di € 1.620 circa ad un massimo di € 7.460 circa. Per l’inquadramento ai gradi più alti, sono previsti alcuni requisiti di istruzione o di esperienza professionale. Per quanto attiene agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, sono soggetti al regime applicabile agli altri “agenti” dell’Unione europea.

I contratti sono conclusi a tempo determinato e non possono essere prorogati più di due volte nel corso della legislatura. I contratti si risolvono al termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi ovvero, su richiesta del deputato, qualora venga meno il rapporto fiduciario. Su richiesta del deputato e in nome e per conto dello stesso, il Parlamento versa direttamente agli assistenti lo stipendio netto.



Gli assistenti locali prestano la propria attività lavorativa nello Stato membro di elezione sulla base di un contratto di impiego (ovvero, di lavoro subordinato), o di prestazione di servizi (ovvero, di lavoro autonomo), stipulato nel rispetto della legislazione nazionale. A tal fine, i contratti di collaborazione cd. "a progetto", previsti dalla normativa italiana, sono stati ritenuti riconducibili ai suddetti contratti di impiego. L'utilizzo di contratti di lavoro autonomo non può superare il limite, previsto in via generale per le prestazioni di servizi, del 25% dell'ammontare complessivo del rimborso, pari attualmente € 19.709, spettante ai deputati.

Per la gestione di tali contratti, le nuove norme rendono obbligatorio il ricorso a terzi erogatori, persona fisica o giuridica abilitata nello Stato membro all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro. Le spese derivanti dal ricorso ai terzi erogatori rientrano nel suddetto limite di € 19.709.

Il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti oppure, ove la legislazione nazionale non consenta al terzo erogatore di farlo, versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti con i quali il deputato ha concluso un contratto di lavoro.

Nella gestione dei contratti, di impiego o di servizio, i terzi erogatori debbono provvedere alla corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali. Sono inoltre previsti specifici adempimenti relativi alla presentazione agli uffici del Parlamento dei documenti relativi ai contratti.



## *ASSEGNO DI FINE MANDATO*

Al termine del mandato parlamentare, in Francia, in Germania e presso il Parlamento europeo, i deputati possono richiedere una indennità provvisoria diretta ad assicurare il reinserimento nella vita professionale. Tale sussidio viene riconosciuto per un periodo massimo determinato (18 mesi in Germania, 24 mesi presso il Parlamento europeo e 36 mesi in Francia) ed è parametrato all'indennità parlamentare. In Gran Bretagna è, invece, previsto, entro un limite massimo prestabilito, il rimborso delle spese connesse al completamento delle funzioni parlamentari sostenute entro due mesi dalla fine del mandato.

In Italia è prevista la corresponsione di un importo *tantum* commisurato agli anni di mandato effettuati.

A tal fine, soltanto in Italia e in Francia i deputati in carica sono assoggettati al pagamento di un apposito contributo.

### *Italia*

Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'80% dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo.

A tal fine, i deputati in carica versano mensilmente al "fondo di solidarietà" una quota del 6,7 % dell'indennità lorda.

5 anni mandato : 46.814,56 €;  
15 anni mandato: 140.443,68 €  
(importi non imponibili).

### *Francia*

I deputati cessati dal mandato in cerca di occupazione possono chiedere il sussidio di reinserimento lavorativo, per un periodo massimo di tre anni. Esso è pari alla differenza tra una percentuale determinata dell'indennità parlamentare (che varia dal 100% per il 1° semestre (€ 5.514,68) al 20% per il 6° semestre (€ 1.102,94)) e i redditi eventualmente percepiti dal parlamentare. Attualmente non ne usufruisce alcun deputato.

La suddetta indennità è interamente finanziata dai contributi versati mensilmente (€ 27,57) dai deputati in carica su un Fondo che ha un bilancio autonomo, nell'ambito del bilancio dell'Assemblea. Ad oggi, sul Fondo vi sono delle riserve pari a 4,8 milioni di euro.

### *Germania*

I parlamentari che abbiano esercitato il mandato per almeno un anno, hanno diritto ad una indennità provvisoria diretta ad assicurare il reinserimento nella vita professionale, pari ad un mese di indennità parlamentare per ogni anno di mandato, per non più di 18 mesi.

A partire dal secondo mese successivo alla fine del mandato, tutte le altre fonti di reddito, anche quelle derivanti da attività private, rientrano nel computo dell'indennità di fine mandato.

5 anni mandato : € 7.668 lordi per 5 mesi;

15 anni mandato: € 7.668 lordi per 15 mesi.

### *Gran Bretagna*

Al termine del mandato parlamentare, i deputati possono chiedere un rimborso massimo di € 47.071 per le spese connesse al completamento delle funzioni parlamentari sostenute entro due mesi dalla fine del mandato stesso.

### *Parlamento europeo*

Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto, su richiesta, ad un'indennità transitoria pari ad un mese dell'indennità parlamentare per ogni anno di mandato, per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24 mesi. Tale indennità non può essere cumulata con la pensione ovvero con altri incarichi parlamentari o pubblici. Tale indennità è sottoposta all'imposta comunitaria.



## *ASSISTENZA SANITARIA*

Una forma di assistenza sanitaria integrativa è prevista in tutti i Parlamenti, tranne in Gran Bretagna.

### *Italia*

Il deputato versa mensilmente, al "fondo di solidarietà", una quota del 4,5% della propria indennità lorda, pari a € 526,66, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Al sistema possono iscriversi i deputati cessati dal mandato titolari di vitalizio versando un contributo pari al 4,70 % del vitalizio medesimo.

### *Francia*

I deputati sono tenuti ad iscriversi al Fondo di previdenza dell'Assemblea. Esso gestisce l'assicurazione di base che fornisce prestazioni identiche a quelle del regime generale di assistenza sanitaria e l'assicurazione integrativa che fornisce prestazioni per malattia e maternità definite dai Questori, l'adesione alla quale è facoltativa.

I deputati, analogamente a tutti i francesi, pagano un contributo obbligatorio - trattenuto mensilmente sull'indennità e pari a € 550,97 - che viene destinato allo Stato per il regime generale di assistenza sanitaria, nonché, un contributo facoltativo - pari allo 0,6% dell'indennità (i titolari di vitalizio versano lo 0,3%) - se intendono aderire all'assistenza integrativa. Il Fondo è alimentato dai versamenti dello Stato che restituisce, in misura maggiorata sulla base di un accordo con il Governo, i contributi obbligatori trattenuti a carico dei deputati, da un versamento dell'Assemblea nazionale, nella misura prevista per i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro (9,7% dell'indennità di base), e dalla contribuzione dei deputati che aderiscono all'assistenza integrativa. A carico del Fondo è pertanto garantito il rimborso delle spese sanitarie nella misura riconosciuta alla generalità dei cittadini nonché, per i deputati che abbiano aderito all'assistenza integrativa, il rimborso di quanto non rimborsabile dallo Stato, fino alla concorrenza degli importi fissati per le singole prestazioni da un apposito tariffario.

Le modalità di rimborso prevedono sia l'utilizzo di un'apposita carta magnetica



che consente l'addebito diretto della fattura al Fondo, sia il pagamento diretto successivamente rimborsato.

Al Fondo possono essere iscritti i deputati in carica, i titolari di vitalizio, il coniuge che non lavori e i figli fino a 20 anni.

### *Germania*

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, i deputati del Bundestag possono scegliere tra un contributo in applicazione delle norme vigenti per i dipendenti pubblici e un'integrazione ai contributi dell'assicurazione sanitaria e di non autosufficienza. Nel secondo caso possono scegliere tra l'assicurazione sanitaria prevista dalla legge e un'assicurazione sanitaria privata, i cui contributi sono per metà a carico del Bundestag.

### *Gran Bretagna*

I deputati non usufruiscono di nessuna forma di assistenza sanitaria integrativa.

### *Parlamento europeo*

I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche sostenute, secondo le condizioni fissate dal Parlamento. I deputati del Parlamento europeo non pagano alcun contributo per l'assistenza sanitaria.

## *ASSEGNO VITALIZIO*

Tutti i parlamenti prevedono la corresponsione di una pensione ai deputati cessati dal mandato. A tal fine, mentre in Italia, in Francia e in Gran Bretagna è previsto un contributo a carico del parlamentare in carica, in Germania e presso il Parlamento europeo, i deputati non pagano alcun contributo. Il diritto alla pensione matura tra il 60° e il 67° anno di età.

In Germania, per tutta la durata del mandato, ai deputati non vengono versati contributi all'assicurazione pensioni obbligatoria, e il periodo di appartenenza al Bundestag non viene considerato periodo di servizio ai sensi della normativa previdenziale vigente per i pubblici dipendenti. Anche in Francia, a decorrere dalla prossima legislatura, i deputati non potranno acquisire il diritto alla pensione di due regimi differenti per lo stesso periodo di contribuzione. In Italia, invece, i deputati posti in aspettativa per lo svolgimento del mandato possono versare i contributi a loro carico al loro regime pensionistico di appartenenza. Presso il Parlamento europeo, il diritto alla pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

In Italia e in Francia sono previsti casi di sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio.

### *Italia*

I deputati, dopo 5 anni di mandato effettivo, ricevono il vitalizio al 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno in relazione agli anni di mandato svolti. L'importo dell'assegno varia da un minimo del 20% a un massimo del 60% dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato.

I deputati posti in aspettativa per lo svolgimento del mandato possono versare i contributi a loro carico al loro regime pensionistico di appartenenza.

Il pagamento del vitalizio è sospeso qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, nonché in caso di assunzione di cariche pubbliche che prevedano una indennità il cui importo sia pari o superiore al 40 % dell'indennità parlamentare; in tale ultimo caso, alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità.



Contributo dell'8,60%, pari a € 1.006,51:  
5 anni di mandato (20% a 65° anno di età): € 2.486,86 lordi;  
10 anni di mandato (40% a 60° anno di età): € 4.973,73 lordi;  
da 15 anni di mandato (60% a 60° anno di età): € 7.460,59 lordi (ammontare massimo di un vitalizio).

## *Francia*

La disciplina degli assegni vitalizi dei deputati dell'Assemblea nazionale è stata oggetto di recenti modifiche.

Il diritto al vitalizio, che attualmente matura a 60 anni, dal 1° gennaio 2018 si consegnerà a 62 anni e, a decorrere dalla prossima legislatura (2012), la durata della contribuzione richiesta per ottenere il vitalizio massimo sarà di 41,5 annualità invece delle attuali 40,5 (41 nel 2012).

L'ammontare del contributo a carico del deputato - attualmente pari, per i primi 15 anni, al 15,70% e poi al 7,85% - passerà al 10,55% dell'indennità cd. legislativa<sup>1</sup> entro il 2020 per un importo corrispondente ad oggi ad € 787. L'ammontare massimo del vitalizio sarà ridotto al 75% dell'indennità cd. legislativa<sup>2</sup> dall'attuale 84,40% della stessa. In generale, l'ammontare del vitalizio diminuirà all'incirca dell'8%.

È stato abolito il precedente sistema di doppia contribuzione che consentiva di acquisire una pensione calcolata su un periodo doppio rispetto al periodo di effettivo mandato (es.: con 5 anni di mandato si aveva diritto ad un vitalizio calcolato su 10 annualità). Inoltre, sempre a decorrere dalla prossima legislatura, troverà applicazione la già prevista disposizione per la quale i deputati non potranno più versare contributi ad un altro regime pensionistico, qualora non esercitino l'attività relativa a tale regime, e quindi non potranno acquisire il diritto alla pensione di due regimi differenti per lo stesso periodo di contribuzione. Tale disposizione riguarderà soprattutto i deputati posti in aspettativa per lo svolgimento del mandato che, in passato, potevano continuare a versare i contributi alla cassa di appartenenza.

---

1 pari al 136% dell'indennità parlamentare (136% di € 5.487,24, ovvero dell'indennità di base meno il contributo di € 27,44 per l'indennità di reinserimento)

2 pari al 136% dell'intera indennità di base

Per compensare parzialmente gli effetti negativi dell'interruzione della carriera professionale e la sua incidenza sulla pensione dei deputati, nonché le eventuali difficoltà di ritrovare un impiego al termine del mandato, la riforma di cui si tratta ha pertanto disposto un sistema facoltativo di pensione complementare.

In caso di adesione alla pensione complementare, l'ammontare del contributo sarà pari ad una volta e mezzo l'ammontare del contributo ordinario e il deputato otterrà 1/2 annualità supplementare per ogni anno di contribuzione durante i suoi due primi mandati, 1/3 di annualità supplementare per ogni anno di contribuzione durante il terzo mandato e 1/4 di annualità supplementare per ogni anno di contribuzione durante i mandati successivi. Pertanto, mentre finora, in virtù del sistema di doppia contribuzione, l'ammontare massimo del vitalizio si conseguiva dopo 23 anni, per gli eletti per la prima volta dalla prossima legislatura (2012), che aderiranno a tale sistema di previdenza complementare, sarà possibile conseguire l'ammontare massimo dopo circa 31 anni di mandato.

Resta confermato che non è prevista una durata minima di anni di mandato per avere diritto al vitalizio, mentre è previsto l'istituto del riscatto delle legislature cessate anticipatamente. L'Assemblea nazionale continuerà a versare un importo a titolo di sovvenzione a favore della Cassa di previdenza per i deputati. Inoltre, il sistema di previdenza complementare sarà gestito dall'Assemblea nazionale.

La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio, già prevista in caso di rielezione al Parlamento nazionale o di elezione al Parlamento europeo, è stata altresì estesa ai titolari durante la durata di esercizio di una funzione ministeriale. Resta invece confermato che se il deputato cessato dal mandato diviene membro del Consiglio economico e sociale, il suo vitalizio viene ridotto dell'importo che consenta di cumularlo con l'indennità derivante da tale carica senza superare l'ammontare dell'indennità parlamentare.

Pensione ordinaria, contributo del 10,55% dell'indennità legislativa (€ 787):

5 anni di mandato: € 780 lordi;

10 anni di mandato: € 1.500 lordi;

41,5 anni di mandato: € 6.300 lordi (ammontare massimo di un vitalizio).



Pensione ordinaria e complementare, contributo del 15,82% dell'indennità parlamentare (€ 1.181):  
5 anni di mandato (pari a 7,5, annualità): € 1.200 lordi;  
10 anni di mandato (pari a 15 annualità): € 2.400 lordi;  
30,5 anni di mandato (pari 41 annualità ): € 6.300 lordi (ammontare massimo di un vitalizio).

### *Germania*

Al 67° anno di età, con almeno un anno di mandato, il parlamentare riceve una pensione pari al 2,5% dell'indennità parlamentare mensile, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 27 anni (67,5% dell'indennità). A tal fine i deputati non versano alcun contributo.

La materia è stata oggetto di una recente riforma: a partire dal 1° gennaio 2008, la pensione erogata ai deputati non costituisce più l'intera prestazione previdenziale, ma si limita a coprire gli anni di mandato parlamentare durante i quali i deputati devono rinunciare, in tutto o in parte, alla loro attività professionale. Infatti, per tutta la durata del mandato, ai deputati non vengono versati contributi all'assicurazione pensioni obbligatoria, e il periodo di appartenenza al Bundestag non viene considerato periodo di servizio ai sensi della normativa previdenziale vigente per i pubblici dipendenti.

In considerazione del suo carattere di prestazione previdenziale integrativa, dal 1° gennaio 2008, l'indennità di anzianità matura già dopo un anno di appartenenza al Bundestag. In precedenza, era necessario un periodo di mandato minimo di otto anni.

Nessun contributo:

5 anni mandato (12,5%): € 961 lordi;  
10 anni di mandato (25%): € 1.917 lordi;  
15 anni mandato (37,5%): € 2.883 lordi.  
27 anni di mandato, e oltre (67,5%): € 5.175 lordi (ammontare massimo di un vitalizio).

### *Gran Bretagna*

I deputati, al compimento del 65° anno di età, hanno diritto ad una pensione calcolata con il metodo contributivo: con un contributo del 5,9% hanno diritto ad 1/60, con un contributo del 7,9% hanno diritto ad 1/50 e con un contributo dell'11,9% hanno diritto ad 1/40 dell'ultima retribuzione moltiplicata per ogni anno di servizio.

Contributo del 5,9% (€ 374,65):

5 anni mandato (8,35%): € 530 lordi;

10 anni di mandato (16,7%): € 1.060 lordi;

15 anni mandato (25,05%): € 1.590 lordi;

Contributo del 7,9% (€ 501,65):

5 anni mandato (10 %): € 635 lordi;

10 anni di mandato (20%): € 1.270 lordi;

15 anni mandato (30%): € 1.905 lordi;

Contributo del 11,9 % (€ 755,65):

5 anni mandato (12,5%): € 794 lordi;

10 anni di mandato (25%): € 1.588 lordi;

15 anni mandato (37,5 %): € 2.381 lordi.

### *Parlamento europeo*

Al 63° anno di età, dopo almeno un anno di mandato, il parlamentare riceve una pensione pari al 3,5% dell'indennità parlamentare, per ogni anno di esercizio del mandato, fino ad un massimo del 70% dell'indennità stessa. A tal fine i deputati non versano alcun contributo. Il diritto alla pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

Nessun contributo:

5 anni di mandato (17,5%): € 1.392

10 anni di mandato (52,50%): € 2.784;

da 20 anni di mandato (70%): € 5.569 (ammontare massimo di un vitalizio).



RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA  
E PARLAMENTO EUROPEO

	ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée nationale)	GERMANIA (Bundestag)	GRAN BRETAGNA (House of Commons)	PARLAMENTO EUROPEO (assio statuto)
<b>Indennità parlamentare</b>	<p>Importo mensile € 11.703,64 lordi</p> <p>€ 9.386,33 al netto delle ritenute previdenziali</p> <p>€ 5.486,58 al netto dell'imposta sul reddito</p> <p>Sono inoltre trattenute le imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato</p>	<p>Importo mensile: € 7.100,15 lordi</p> <p>€ 5.677,51 al netto delle ritenute previdenziali.</p> <p>Il netto varia in base all'imposta sul reddito</p>	<p>Importo mensile € 7.668 lordi</p> <p>non sono previste ritenute previdenziali.</p> <p>Il netto varia in base all'imposta sul reddito</p>	<p>Importo mensile: € 6.359 lordi</p> <p>sono previste ritenute previdenziali variabili</p> <p>Il netto varia in base all'imposta sul reddito</p>	<p>Importo mensile: € 7.956,87 lordi</p> <p>non sono previste ritenute previdenziali, è previsto un contributo per l'assicurazione antinfortunistica</p> <p>€ 6.200,72 al netto dell'imposta comunitaria, resta salva l'applicazione delle imposte nazionali, in Italia non previste.</p>
<b>Diaria di soggiorno</b>	<p>Importo mensile forfetario non imponibile € 4.003,11 per le spese di soggiorno a Roma (tridotto, per il triennio 2011/2013, a € 3.503,11)</p> <p>Sono previste penalizzazioni in caso di assenze non giustificate in Assemblea.</p>	<p>Prestio di circa € 76.225, rimborsabili in dieci anni al tasso del 2%, per l'acquisto di un'abitazione o di un ufficio, sia a Parigi che nel collegio.</p> <p>Sono previste penalizzazioni in caso di assenze non giustificate in Commissione</p>	<p>Importo mensile forfetario esente da imposta, aggiornato il 1° gennaio di ogni anno, in base all'aumento del costo della vita € 3.984 per le spese da sostenere durante l'esercizio del mandato (spese per l'alloggio ed il mantenimento di uno o più uffici nel collegio elettorale, spese per la seconda abitazione presso la sede del Parlamento, spese per i viaggi relativi al collegio e per la cura del collegio elettorale)</p> <p>Sono previste penalizzazioni in caso di assenza nei giorni di seduta.</p>	<p>Rimborso mensile massimo, nel 2010/11, di € 1.922,25, di cui solo € 1.690,75 per spese di locazioni, per i deputati che non provengono dalla zona di Londra (London Area).</p> <p>In alternativa all'affitto di un appartamento, è possibile chiedere il rimborso delle spese di albergo fino a € 150,68 a notte nella zona di Londra o € 121,71 a notte altrove</p> <p>Sono previste penalizzazioni in caso di assenze</p> <p>€ 152 al giorno, a cui si aggiungono le spese di alloggio e di prima colazione, per la partecipazione alle riunioni che hanno luogo al di fuori del territorio comunitario.</p>	

RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA E PARLAMENTO EUROPEO

	ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée nationale)	GERMANIA (Bundestag)	GRAN BRETAGNA (House of Commons)	PARLAMENTO EUROPEO (nuovo statuto)	
Spese di viaggio e di trasporto	<p>Libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea sul territorio nazionale</p> <p>Rimborso mensile di € 1.107,90 (fino a 100 Km) ovvero di € 1.331,70 (oltre 100 Km) per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio</p>	<p>Libera circolazione ferroviaria. Sono a carico dell'Assemblea, ogni anno, 40 viaggi aerei a/r fra il collegio e Parigi e di 6 viaggi a/r fuori collegio</p> <p>Possibilità di utilizzare una vettura di auto per gli spostamenti a Parigi o verso gli aeroporti in caso di necessità cui non riesce a far fronte con tali auto, possono essere utilizzati i servizi taxi di Parigi. In tal caso, è previsto un rimborso a piè di lista</p>	<p>Libera circolazione ferroviaria. Rimborso dei voli nazionali e dei vagoni letto, dietro presentazione dei giustificativi di spesa, per i viaggi effettuati nell'esercizio del mandato</p> <p>Possibilità di utilizzare vetture di servizio entro la città urbana di Berlino</p>	<p>Rimborso delle spese di viaggio connesse all'esercizio del mandato: trasporto pubblico (autobus e metropolitana), viaggi in treno e in aereo, pullman e traghetto solo per la classe economica. Rimborso forfetario per ogni miglio percorso con mezzi di trasporto propri.</p>	<p>Rimborso delle spese sostenute per raggiungere le sedi parlamentari nei giorni di attività, sulla base dei documenti presentati e fino alla concorrenza di una tariffa predefinita.</p> <p>Indennità fisse basate su distanza e durata del viaggio</p> <p>Rimborso massimo di € 354 mensili per spese di viaggio ed alloggio, sostenute in occasione di viaggi al di fuori dello Stato membro di elezione, per motivi diversi dalle riunioni ufficiali.</p>	<p>Rimborso delle spese sostenute per raggiungere le sedi parlamentari nei giorni di attività, sulla base dei documenti presentati e fino alla concorrenza di una tariffa predefinita.</p> <p>Indennità fisse basate su distanza e durata del viaggio</p> <p>Rimborso massimo di € 354 mensili per spese di viaggio ed alloggio, sostenute in occasione di viaggi al di fuori dello Stato membro di elezione, per motivi diversi dalle riunioni ufficiali.</p>
Spese di segreteria e di rappresentanza	<p>Importo mensile forfetario € 4.190 per spese inerenti al rapporto eletto elettore, utilizzabili anche per la retribuzione dei collaboratori (ridotto, per il triennio 2011/2013, a € 3.690)</p> <p>Importo semestrale forfetario non imponibile di € 1.549,43 su cui sono addebitate le telefonate effettuate dalle linee telefoniche dei palazzi della Camera</p> <p>Dotazione informatica € 2.500 per legislatura</p>	<p>Importo mensile forfetario € 6.412 per tutte le spese relative al mandato non direttamente a carico dell'Assemblea o da essa rimborsate</p> <p>Pacchetto di comunicazione che prevede la disponibilità di 5 linee telefoniche, fisse o mobili, e 1 connessione internet ovvero 4 linee telefoniche, fisse o mobili, e 2 connessioni internet, nel limite di un plafond annuale di € 5.000 (€ 8.000 per i deputati eletti nei dipartimenti lontani).</p>	<p>Importo massimo mensile € 1.000 (importo massimo annuale € 12.000) per l'allestimento dell'ufficio presso la sede del Bundestag e per l'utilizzo di sistemi di comunicazione (anche le spese telefoniche sostenute nel collegio elettorale)</p> <p>In aggiunta, i deputati neo-eletti percepiscono € 255,65 nel primo anno di mandato</p>	<p>Importo massimo mensile, per il 2010/11, di € 1.232,50 per i parlamentari della London Area e di 1.030 per tutti gli altri: per il rimborso delle spese per la gestione di uno o più uffici nei collegi elettorali (cd. indennità CORE).</p> <p>Importo mensile di € 1.004 a copertura delle spese per attrezzature per ufficio, servizi e costi di comunicazione.</p>	<p>Importo mensile € 4.299 per rimborso spese generali quali, ad esempio, spese di gestione di un ufficio, spese telefoniche e postali, attrezzatura informatica, libri e quotidiani, attività di rappresentanza</p> <p>Sono previste penalizzazioni in caso di assenze alle sedute plenarie</p>	



RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA  
E PARLAMENTO EUROPEO

	ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée nationale)	GERMANIA (Bundestag)	GRAN BRETAGNA (House of Commons)	PARLAMENTO EUROPEO (nuovo statuto)
Collaboratori dei deputati	<p>Importo mensile € 9.138 per la retribuzione dei collaboratori (non più di cinque). Il collaboratore è un dipendente del deputato, non dell'Assemblea nazionale, ed è legato al datore di lavoro da un contratto di diritto privato, soggetto alla normativa ordinaria.</p> <p>Il deputato può incaricare l'Assemblea nazionale di gestire il fondo per i collaboratori, in caso di gestione diretta del fondo, il deputato riceve l'equivalente di una volta e mezza il fondo di base a copertura degli oneri a carico del datore di lavoro (€ 13 707)</p>	<p>Importo mensile: € 14.712 lordi per la retribuzione dei collaboratori</p> <p>Il collaboratore è dipendente del deputato e non del Bundestag, ed è legato al deputato da un contratto di diritto privato. Il pagamento è effettuato direttamente dall'amministrazione del Bundestag. A tal fine, il deputato deve consegnare agli uffici competenti l'originale del contratto di lavoro, che deve contenere gli elementi minimi del contratto standard elaborato dal Consiglio degli anziani, e deve rilasciare un'espressa dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono vincoli di parentela naturale o acquisita con i collaboratori.</p>	<p>Importo mensile massimo: € 10.581 per la retribuzione dei collaboratori</p> <p>La retribuzione dei collaboratori avviene direttamente da parte dell'IPSA (agenzia indipendente che gestisce le competenze dei deputati) che provvede alla gestione dei contratti, secondo le indicazioni impartite dai deputati</p> <p>Un parlamentare non può assumere al proprio servizio più di una "persona collegata" (coniuge, parente o socio commerciale), fatti salvi i casi in cui ciò era previsto dagli accordi in essere all'entrata in vigore del regime</p>	<p>Importo mensile massimo: € 19.709 per la retribuzione dei collaboratori.</p> <p>Sono previsti due tipi di collaboratori: gli "assistenti parlamentari accreditati" e gli "assistenti locali"</p> <p>Gli assistenti accreditati prestano la propria attività lavorativa in una delle sedi dell'istituzione. Essi sono scelti direttamente dal deputato al quale sono legati da un rapporto fiduciario, ma sono assunti con contratti stipulati e gestiti dal Parlamento europeo, che versa direttamente agli assistenti lo stipendio netto.</p> <p>Gli assistenti locali prestano la propria attività lavorativa nello Stato membro di elezione sulla base di un contratto stipulato nel rispetto della legislazione nazionale.</p> <p>Per la gestione di tali contratti, è obbligatorio il ricorso a terzi erogatori, persona fisica o giuridica abilitata nello Stato membro all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro. Il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti oppure, ove la legislazione nazionale non consenta al terzo erogatore di farlo, versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti.</p>	

**RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA  
E PARLAMENTO EUROPEO**

	ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée nationale)	GERMANIA (Bundestag)	GRAN BRETAGNA (House of Commons)	PARLAMENTO EUROPEO (nuovo statuto)
<b>A assegno di fine mandato</b>	80% dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo	Sussidio di reinserimento lavorativo, per un periodo massimo di tre anni, per i deputati cessati dal mandato in cerca di occupazione. differenza tra una percentuale determinata dell'indennità parlamentare (dal 100% per il 1° semestre (€ 5.514,68) al 20% per il 6° semestre (€ 1.102,94)) e i redditi eventualmente percepiti dal parlamentare	Indennità provvisoria diretta ad assicurare il reinserimento nella vita professionale per i parlamentari che abbiano esercitato il mandato per almeno un anno. un mese di indennità parlamentare per ogni anno di mandato, per non più di 18 mesi.	Rimborso massimo: € 47.871 per le spese connesse al completamento delle funzioni parlamentari sostenute entro due mesi dalla fine del mandato.	Indennità provvisoria un mese di indennità parlamentare per ogni anno di mandato, per un massimo di 6 mesi ed un massimo di 24 mesi.
	Contributo mensile del deputato al "fondo di solidarietà": 6,7 % dell'indennità lorda.  5 anni mandato € 46.814,56; 15 anni mandato € 140.443,68 (importi non imponibili)	Contributo mensile del deputato: € 27,57	I deputati non versano alcun contributo  5 anni mandato € 7.668 lordi per 5 mesi, 15 anni mandato € 7.668 lordi per 15 mesi.	I deputati non versano alcun contributo	I deputati non versano alcun contributo  5 anni mandato € 7.956,87 lordi per 6 mesi, 15 anni mandato € 7.956,87 lordi per 15 mesi.
<b>Assistenza sanitaria</b>	Il deputato versa mensilmente al "fondo di solidarietà" una quota del 4,5 % della propria indennità lorda, pari a € 526,66, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario	Il deputato è tenuto a iscriversi al Fondo di previdenza sociale che rimborsa le spese sanitarie nella misura fissata dal regime pubblico generale. Ai deputati che abbiano aderito all'assistenza integrativa, il Fondo rimborsa altresì quanto non rimborsabile dal suddetto regime pubblico, fino alla concorrenza degli importi fissati per le singole prestazioni da un apposito tariffario. Il contributo obbligatorio è pari a € 550,97, quello facoltativo per aderire all'assistenza integrativa, è pari allo 0,6% dell'indennità (i titolari di vitalizio versano lo 0,3%)	I deputati possono scegliere tra l'assistenza prevista per i dipendenti pubblici e un'integrazione ai contributi dell'assicurazione sanitaria e di non autosufficienza. Nel secondo caso, possono scegliere tra l'assicurazione sanitaria prevista dalla legge e un'assicurazione sanitaria privata, i cui contributi sono per metà a carico del Bundestag	I deputati non usufruiscono di nessuna forma di assistenza sanitaria integrativa.	I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche sostenute, secondo le condizioni fissate dal Parlamento. Non è prevista contribuzione a carico del deputato.



RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA E PARLAMENTO EUROPEO

	ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée nationale)	GERMANIA (Bundestag)	GRAN BRETAGNA (House of Commons)	PARLAMENTO EUROPEO (nuovo statuto) Al 63° anno di età.
Assegno vitalizio	Al 65° anno di età, dopo 5 anni di mandato effettivo il limite di età diminuisce fino al 60° anno, in relazione agli anni di mandato svolti. Importo dal 20% al 60% dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato.	Al 62° anno di età, dal 1° gennaio 2018, senza limite minimo di mandato. Importo predeterminato, in base al numero di anni di contribuzione, con un limite massimo di 41,5 anni di contributi.	Al 67° anno di età, con almeno un anno di mandato. Importo pari al 2,5% dell'indennità parlamentare, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 27 anni (67,5% dell'indennità).	Al 65° anno di età. Importo calcolato con il metodo contributivo: con un contributo del 5,9% hanno diritto ad 1/60, con un contributo del 7,9% hanno diritto ad 1/50 e con un contributo dell'11,9% hanno diritto ad 1/40 dell'ultima retribuzione moltiplicata per ogni anno di servizio.	Importo pari al 3,5% dell'indennità parlamentare, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo complessivo del 70%.
	Contributo dell'8,60% (€ 1.006,51)	Contributo del 10,55% (€ 787) E' previsto un sistema facoltativo di pensione complementare. In tal caso, l'ammontare del contributo è pari a € 1.181 (15,82%).	I deputati non versano alcun contributo.	Contributo del 5,9% (€374,65) 5 anni di mandato: € 530, 10 anni di mandato: € 1.060, 15 anni di mandato: € 1.590.	I deputati non versano alcun contributo.
	5 anni di mandato € 2.486,86, 10 anni di mandato € 4.973,73, 15 anni di mandato € 7.460,59 (ammontare massimo)	Pensione semplice: 5 anni di mandato € 780, 10 anni di mandato € 1.500, 41,5 anni di mandato: € 6.300 (ammontare massimo)  Pensione complementare 5 anni di mandato: € 1.200, 10 anni di mandato: € 2.400, 30,5 anni di mandato: € 6.300.	5 anni di mandato € 961, 10 anni di mandato € 1.917, 15 anni di mandato € 2.883, 27 anni di mandato: € 5.175 (ammontare massimo)	Contributo del 7,9% (€ 501,65) 5 anni di mandato: € 635, 10 anni di mandato € 1.270, 15 anni di mandato € 1.905, Contributo del 11,9% (€ 755,65). 5 anni di mandato: € 794, 10 anni di mandato € 1.588, 15 anni di mandato € 2.381	5 anni di mandato € 1.392, 10 anni di mandato € 2.784, 20 anni di mandato: € 5.569 (ammontare massimo)

RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA  
E PARLAMENTO EUROPEO

	Deputati in carica					Parlamento europeo
	Italia	Francia	Germania	Gran Bretagna		
Indennità	11.703,84 (netto: 5.496,58)	7.100,15 (il netto varia in base all'imposta sul reddito)	7.668,00	6.350,00	7.956,87 (netto: 6.083,91)	
Diaria	3.503,11 ridotta per il triennio 2011/2013	-	3.984,00	1.922,25 rimborso massimo	2.432,00 4 sedute plenarie e 4 in commissione	
Spese viaggio	1.331,70	-	-	-	354,00 rimborso massimo	
Spese segreteria		6.412,00	1.000,00	2.236,58	4.299,00	
Spese telefoniche	258,23	416,60	rimborso massimo	rimborso massimo	-	
Contributo eletto/elettore erogato tramite il gruppo	3.690,00 ridotto per il triennio 2011/2013					
<b>Totale competenze corrisposte ai deputati</b>	<b>20.486,66</b>	<b>13.928,75</b>	<b>12.652,00</b>	<b>10.509,83</b>	<b>15.041,87</b>	
Importo massimo per la retribuzione dei collaboratori gestiti direttamente dalle Amministrazioni dei Parlamenti		9.138,00	14.712,00	10.581,00	19.709,00	
<b>Costo complessivo per ciascun deputato</b>	<b>20.486,66</b>	<b>23.066,75</b>	<b>27.364,00</b>	<b>21.089,83</b>	<b>34.750,87</b>	



RAFFRONTO SINTETICO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLE ASSEMBLEE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA E PARLAMENTO EUROPEO

ITALIA (Camera dei Deputati)	FRANCIA (Assemblée Nationale) Sessione unica (la riforma costituzionale del 1995 ha introdotto la sessione unica in sostituzione delle due precedenti sessioni annuali).	GERMANIA (Bundestag) Sessione unica	GRAN BRETAGNA (House of Commons) Sessione unica	PARLAMENTO EUROPEO (nuovo statuto)
Le sedute si svolgono, in genere, dal lunedì al venerdì, per circa 10 mesi l'anno	Inizia il primo giorno lavorativo di ottobre e si conclude l'ultimo giorno lavorativo di giugno. Le sedute si svolgono ogni settimana dal martedì al giovedì. La sessione ordinaria non può superare i 120 giorni di seduta, è tuttavia frequente il ricorso alla convocazione di sedute straordinarie.	Inizia ai primi di settembre e termina entro la prima settimana di luglio. Le sedute si svolgono di regola dal mercoledì al venerdì. Sono previste circa 20 settimane di sedute l'anno, in media due settimane al mese, con un'interruzione da metà luglio a metà settembre.	Inizia nella seconda metà di novembre e termina un anno dopo. Le sedute si svolgono ogni settimana dal lunedì al venerdì (tranne i venerdì in cui non sono all'ordine del giorno proposte di leggi di singoli deputati e nei quali pertanto non si svolge alcuna seduta).	Si riunisce in seduta plenaria tutti i mesi (salvo in agosto) a Strasburgo, nel corso di una tornata di quattro giorni (dal lunedì al giovedì). Sei volte all'anno esso si riunisce anche a Bruxelles per due giorni (il mercoledì e il giovedì). Il periodo di tornata si suddivide a sua volta in sedute giornaliera.
(nell'anno 2010 ci sono stati 152 giorni di seduta).	(nella sessione 2009-2010 ci sono stati 114 giorni di seduta ordinaria e 7 di seduta straordinaria).	(nel 2010 ci sono stati 66 giorni di seduta).	(nella sessione 2008-2009 ci sono stati 139 giorni di seduta).	(nel 2010 ci sono stati 53 giorni di seduta).